

II. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN

EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

4. Sentenza 24 gennaio 1925 nella causa Maag contro Ticino.

Chi è in possesso di diploma medico federale non può essere assoggettato ad una tassa di 200 fchi. per conseguire l'autorizzazione di esercitare la professione. Questa tassa, che non può essere che una modesta tassa di cancelleria, non supererà 20 fchi. all'incirca.

A. — L'art. 19 della legge sanitaria ticinese 23 giugno 1924 dispone che l'autorizzazione per esercitare nel Cantone la professione medica è soggetta ad una tassa di 100-300 fchi.

B. — I Coniugi Dott. in medicina Walter Maag e Rosa Maag-Epstein, da Neunkirch, in possesso di regolari diplomi federali di medicina, sono addetti come medici al Kurhaus Monte Brè in Lugano-Castagnola. Avendo essi chiesto, il 7 ottobre 1924, l'autorizzazione di praticare nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato, con risoluzioni 14 ottobre 1924, ammise le istanze, ma sottopose gli istanti, in base all'articolo precitato, ad una « tassa di cancelleria di 200 fchi. cadauno, oltre le marche da bollo da applicarsi ai documenti prodotti. » Le risoluzioni furono spedite ai petenti con rimborso postale di ciascuna 203 fchi. 30 (totali 406 fchi. 60), che essi pagarono.

C. — Con ricorso di diritto pubblico 22 novembre 1924 il Dott. Maag e Signora domandano l'annullamento delle risoluzioni precitate, nel senso che le tasse di cancelleria solute (400 fchi.) vengano loro restituite, subordinamente, sia restituito, a ciascuno di essi, l'importo

di 185 fchi. Asseriscono: Possessori di regolare diploma federale, essi hanno il diritto, in virtù dell'art. 1° della legge federale 19 dicembre 1877, di esercitare la loro professione in tutto il territorio della Confederazione. L'art. 19 della legge cantonale sanitaria non può essere invocato in loro confronto ed essi non possono essere assoggettati alle tasse esorbitanti ivi previste. Se può essere percepita, una tassa di cancelleria non deve superare 5 fchi. a 15 fchi. per caso, come prestazione per il semplice lavoro di iscrizione nel catalogo dei medici ticinesi ecc. Una imposizione di 200 fchi. è affatto eccessiva e costituisce violazione patente dell'art. 31 lett. e e 33 cap. 2° CF. Le persone che sono in possesso del diploma federale non possono essere trattate meno favorevolmente di quelle che sono autorizzate ad esercitare la loro professione sul territorio di tutta la Confederazione in base all'art. 5 dispos. trans. CF. In quelle ipotesi il Tribunale federale ha costantemente giudicato che i Cantoni possono chiedere ai professionisti soltanto una modesta tassa di cancelleria (sentenza Bühler contro Berna del 1° aprile 1897).

D. — Con risposta del 10 dicembre 1924 il Consiglio di Stato conchiude domandando il rigetto del gravame. Degli argomenti da esso adottati si dirà, per quanto occorra, nei seguenti motivi.

Considerando in diritto:

1° — La competenza di questa Corte a conoscere dell'attuale controversia non è stata impugnata e, difatti, è inoppugnabile. Anzitutto perchè il ricorso è basato sugli art. 31 e 33 CF, la cui violazione può essere censurata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (RU 27 I p. 428; 39 I p. 48; 42 I p. 39).

Indarno si obietterebbe che, poichè le decisioni querelate non significano divieto di esercitare la professione sanitaria nel Cantone Ticino, ma vogliono solo farne dipendere l'autorizzazione dal pagamento di una

tassa, si tratterebbe, direttamente, della violazione della legge federale 19 dicembre 1877 (art. 1°) sul libero esercizio delle arti sanitarie: dunque di una legge federale amministrativa o di polizia sulla quale, a sensi dell'art. 189 OGF, dovrebbe decidere il Consiglio federale. L'obbiezione è infondata. Come questa Corte ha ripetutamente dichiarato (v. le sentenze citate, specialmente RU 42 I p. 39), anche le professioni liberali e scientifiche e specialmente la professione medica è protetta dall'art. 31, cioè dal principio della libertà di commercio e dell'industria. L'art. 1° della legge federale 19 dicembre 1877 non è che un caso d'applicazione di questo precetto generale posto dall'art. 31 CF (cfr. anche l'art. 33 al. 2 CF), di modo che una violazione dell'art. 1° di detta legge involve la violazione di precetti costituzionali della quale conosce il Tribunale federale (art. 113 CF e 175 cif. 3 OGF).

2° — Nel merito si osserva: la legge federale precitata 19 dicembre 1877, che, come fu detto, ha la sua base costituzionale nell'art. 33 al. 2 CF, garantisce al medico munito da diploma federale il diritto di esercitare liberamente la sua professione in tutto il territorio della Confederazione. Siffatto diritto sarebbe evidentemente illusorio, se ogni Cantone potesse sottomettere l'autorizzazione di esercitare quell'arte sul suo territorio ad una tassa di qualsivoglia importo, a suo libito. Poichè, come è ovvio, i possessori di un diploma federale in medicina non possono essere astretti ad esami cantonali ed al conseguimento di una patente cantonale, l'autorizzazione in discorso non rappresenta altro che la prestazione dovuta agli organi di Stato per l'esame o controllo dei documenti (diploma federali), di cui i petenti devono munire le loro istanze di autorizzazione. Esigere per questo semplicissime operazioni un emolumento di 200 fchi. è evidentemente eccessivo e non sta affatto in relazione colle prestazioni che per quel controllo incombono all'Autorità. Non si tratta più di « tassa di can-

celleria » ma di una vera imposizione la quale, se non direttamente proibitiva, ha però per effetto di rendere, in qualche caso, assai gravoso il conseguimento dell'autorizzazione e quindi l'esercizio di una professione che la legge dichiara libera, tosto che il professionista abbia conseguito, come nel caso in esame, il diploma federale.

Indarno il Consiglio di Stato obietta che la tassa di 200 fchi. non è una semplice tassa di cancelleria, ma costituisce un contributo al costo del servizio sanitario, cioè all'organizzazione ed all'amministrazione del ramo della pubblica igiene, il quale impone allo Stato spese rilevanti e che è stabilito, non solo nell'interesse della collettività ma, e soprattutto, anche a prò dei medici, cui facilita l'esercizio della professione e che tutela contro abusi ed illecita concorrenza. Ma anche a prescindere dal fatto che le querelate decisioni parlano espressamente di « tasse di cancelleria », l'argomento non vale. Il servizio pubblico sanitario incombe allo Stato moderno pei fini stessi cui tende. Esso è rivolto anzitutto alla conservazione e difesa della pubblica salubrità e dell'igiene sociale e non alla tutela dei privati interessi del personale sanitario. Se, onde assolvere a questo suo obbligo, lo Stato colpisce anche gli abusi che possono nuocere al ceto dei medici diplomati, non è tuttavia specialmente nel loro interesse che agisce, ma sempre in quello della collettività e del benessere generale, che è tenuto a favorire. Non trattandosi quindi di funzione che lo Stato compie nell'interesse speciale dei medici, non è giusto che, per questa prestazione, essi siano sottoposti ad uno speciale contributo.

Che le tasse di cui all'art. 19 dell'attuale legge sanitaria ticinese fossero previste, in misura pressochè eguale, da precedenti leggi, senza che mai nessuno se ne dolesse, è affatto indifferente. E che poi l'ammissione dei presenti ricorsi creerebbe una disparità di trattamento in confronto dei professionisti, che la tassa querelata hanno pagata, è evidentemente argomento di nessun

valore, poichè, ammettendo o supponendo essi la liceità di quelle tasse, pagarono di loro libera volontà e non hanno posto mente a far valere, nel debito modo, le ragioni che loro avrebbero spettato.

3° — Da quanto precede risulta che le tasse di 200 franchi imposte a ciascuno dei ricorrenti sono incostituzionali e devono essere annullate. Il Consiglio di Stato restituirà dunque ai ricorrenti la somma di 400 fchi. a torto percepita, sotto deduzione di una vera e modesta tassa di cancelleria, che potrà comportare al massimo 20 fchi. per ciascun caso.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso dei motivi.

III. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

5. Arrêt du 13/21 février 1925 dans la cause Dubois contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.

Patente d'auberge. Art. 31 et 4 Const. féd. — Compétence restreinte du Tribunal fédéral pour revoir l'application de la clause du besoin. — Pas d'inégalité de traitement à faire bénéficier les « cercles » du canton de Neuchâtel d'un régime légal particulier les soustrayant à la clause du besoin.

A. — Le 1^{er} juillet 1921, Edmond Meyer, de et à La Chaux-de-Fonds, adressa au Conseil d'Etat neuchâtois une demande de patente pour l'exploitation d'un café-restaurant, « tea room », dans des locaux pourvus du confort moderne, situés rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds. L'établissement, appelé « Astoria », appartient à une société anonyme dont Meyer et Gaston Leval sont les administrateurs. Meyer exposait qu'il ne s'agissait

pas d'un nouveau café-brasserie, mais d'un local convenable où les familles pussent aller se récréer, entendre de la musique et consommer.

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds prévisa négativement « pour le moment du moins, tant que la suppression d'un établissement existant n'aura pas compensé celui qu'il (Meyer) se propose d'ouvrir ». Toutefois, « Meyer pourra... ouvrir un « tea room » et une pension alimentaire; il lui sera loisible, pendant les heures de repas, de débiter des boissons fermentées aux pensionnaires, mais non des boissons distillées. » Le Préfet de La Chaux-de-Fonds se rallia à cette manière de voir. Des oppositions furent formulées par la Société des cafetiers, hôteliers et restaurateurs et par des sociétés antialcooliques.

Le 30 août 1921, le Conseil d'Etat refusa l'autorisation de débiter des boissons alcooliques dans les locaux de l'Astoria, attendu « que le nombre des débits de boissons alcooliques à La Chaux-de-Fonds est plus que suffisant pour les besoins de cette localité; que cette situation a provoqué, depuis 1914, la fermeture de 15 cafés-restaurants sur le territoire communal de La Chaux-de-Fonds; qu'il existe actuellement trois établissements publics dans un rayon de moins de 50 mètres de l'établissement projeté (Brasserie de la Serre, Café des Alpes et Brasserie Muller); qu'un changement de destination des locaux du café passage du Centre 5 à La Chaux-de-Fonds en café de tempérance ne serait pas de nature à justifier l'ouverture d'un quatrième débit de boissons alcooliques dans le quartier de la rue de la Serre en cette ville. » Cette décision est basée sur le décret du 15 février 1904 remplaçant celui du 7 février 1894 concernant la réduction du nombre des auberges.

Le « tea room » Astoria fut ouvert au public le 15 septembre 1921. A la suite d'infractions à l'interdiction de débiter des boissons alcooliques, Meyer fut condamné à réitérées fois à l'amende.